



Presidente

Al Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Servizio Lavori pubblici

c/o Provincia di Piacenza
provpc@cert.provincia.pc.it

Fasc. Anac n. 1580/2023 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

Provincia di Piacenza: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, avente ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori sulla rete stradale e relativi manufatti e sugli immobili di competenza della Provincia di Piacenza (CIG: 96018988E3, importo a base di gara: 7.291.223 euro) Nota di definizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con esposto acquisito al prot. Anac con il n. 22447 del 21.03.2023 OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico economica - segnalava la presenza nel disciplinare di gara di clausole limitative della concorrenza, nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare, si faceva riferimento ai punti A.1.1, A.2.1 e A.3.1 dell'allegato A al disciplinare di gara recante "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e punteggi", ai sensi dei quali, ai fini della dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta veniva disposto che "verranno inoltre apprezzati (...) l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando"; nonché alla sezione "Professionalità ed adeguatezza dell'offerta" – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e punteggi - in cui viene chiarito che "saranno valorizzati esclusivamente i servizi relativi alle categorie e destinazioni funzionali citate secondo le corrispondenze previste dalla tabella allegata al D.M. 17 giugno 2016. Non saranno valorizzati i servizi relativi a categorie o destinazioni funzionali diverse, pur se recanti un grado di complessità pari o superiore".

Previa analisi della lex specialis l'Autorità con nota prot. n. 54325 del 07.07.2023 ha comunicato l'avvio del procedimento contestando all'amministrazione la previsione di un limite temporale ristretto per la prova dei servizi svolti di cui ai punti A.1.1, A.2.1 e A.3.1 dell'allegato A al disciplinare di gara in contrasto con le Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e del Bando tipo ANAC n. 3, nonché la previsione di clausole restrittive nella valutazione dei servizi.

Con nota acquisita al prot. Anac con il numero 57329 del 14.07.2023 il Rup ha fornito il riscontro rilevando la piena legittimità della procedura, e rappresentando che non si è ritenuto di introdurre alcuna modifica alla documentazione della procedura di gara indicata in oggetto.



Entrando nel merito il Rup rappresentava che i criteri A.1.1, A.2.1 e A.3.1 riportati nell'allegato A al disciplinare di gara elencano diversi elementi che saranno oggetto di valutazione " ... tra cui quello ritenuto in contrasto con le vigenti disposizioni ANAC e limitativo alla concorrenza (l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando); in proposito si rileva che detto fattore di valutazione non essendo un requisito di partecipazione non pone alcun limite alla partecipazione e, quindi, non limita la concorrenza; inoltre, non si ritiene che siano state disattese le indicazioni riportate nella relazione illustrativa al Bando tipo di ANAC n. 3 ovvero "la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale" in quanto non è stato posto alcun limite temporale ai servizi indicati dal concorrente e ritenuti significativi della propria qualità progettuale e capacità tecnica."

Orbene, sul punto si ritiene di non poter accogliere le osservazioni svolte, in quanto la disposizione di cui al punto A.1.1, A.2.1 e A.3.1 dell'allegato A - per cui nella valutazione dell'offerta viene apprezzata l'ultimazione della progettazione entro gli ultimi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando - costituisce effettivamente un limite temporale ristretto per la comprova del requisito di professionalità e adeguatezza dell'offerta, in contrasto con le Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" nonché con il Bando tipo ANAC n. 3, relativo alle "Procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", in cui non si rinviene alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco dell'intera vita professionale.

Tale clausola, sebbene non limiti la concorrenza in fase di partecipazione come asserito dal Rup, non trattandosi di requisiti di partecipazione, limita, purtuttavia, la possibilità per i concorrenti di spendere i servizi ritenuti più idonei.

In merito all'ulteriore elemento contestato, ovvero, la previsione di clausole restrittive nella valutazione dei servizi, il Rup rappresentava che "con riferimento a quanto osservato relativamente ai servizi che saranno oggetto di valorizzazione (punto A dell'allegato A al disciplinare di gara, ovvero "Non saranno valorizzati i servizi relativi a categorie o destinazioni funzionali diverse, pur se recanti un grado di complessità pari o superiore") e il relativo possibile contrasto con quanto previsto al par. V delle Linee Guida n. 1, si rileva che quest'ultimo riguarda le Classi, categorie e tariffe professionali ai fini della qualificazione dei concorrenti e, nel caso in esame, non sono stati richiesti requisiti minimi di capacità tecnica e professionale (cfr. cap. 7.3 del Disciplinare di gara); il par. VI. delle Linee Guida n. 1 recante "Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" elenca i criteri di valutazione delle offerte che possono essere utilizzati e, tra questi: professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe; che è stato sostanzialmente adottato nella procedura di gara in esame, introducendo rispetto alla possibilità offerta dalle citate Linee Guida, delle indicazioni puntuali rispetto al numero dei servizi e delle caratteristiche di questi ultimi funzionali a valutare la professionalità dei concorrenti rispetto alle prestazioni oggetto di gara".



Anche tale controdeduzione merita un'osservazione in quanto, la previsione per cui *"Non saranno valorizzati i servizi relativi a categorie o destinazioni funzionali diverse, pur se recanti un grado di complessità pari o superiore"* si pone in contrasto innanzitutto con il DM 17 giugno 2016 che all'articolo 8 afferma espressamente che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

L'affinità dei servizi è valutata secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali del decreto ministeriale che in tema di classificazione delle prestazioni professionali basata su categoria d'opera e grado di complessità dispone il principio per cui gradi di complessità maggiore del servizio consentono la valutazione anche per opere di complessità inferiore.

Si pone, altresì, in contrasto con le Linee Guida n. 1, par. V ai sensi del quale *"ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"*.

Sebbene la disposizione disciplini le classi, le categorie e le tariffe professionali in riferimento ai requisiti di partecipazione dei concorrenti, preme rilevare, tuttavia che il seguente paragrafo VI – rubricato "Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" - al punto 1 (elementi di valutazione) dispone espressamente che tra i criteri di valutazione delle offerte possa essere individuato quello della "a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe".

Il rimando a tale disposizione risulta immediato, dovendosi concludere, pertanto, che il criterio utilizzato per la fase di ammissione sia indicato come parimenti utilizzabile per la fase di valutazione delle offerte. Invero, a prescindere da una disposizione in tal senso, si ritiene di poter applicare in via analogica le medesime considerazioni svolte per i requisiti di qualificazione anche per i criteri di valutazione dell'offerta.

Come osservato dalla giurisprudenza, nella nozione di "affinità" si possono, infatti, richiamare i principi svolti in merito ai "servizi analoghi", i quali non devono essere intesi quali servizi identici, in quanto la ratio sottesa è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un concorrente qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2019, n. 8048; Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608).

Pertanto, come ai fini di ammissione alle procedure, nella valutazione dell'offerta tecnica dei servizi affini non rilevano classi identiche, ritenendosi sufficienti classi e categorie simili ed omogenee a quelle messe a gara, inclusi quelli di complessità più alta.

Alla luce di ciò, non si comprendono le ragioni per le quali nel caso di specie sarebbe vietata la possibilità di indicare servizi svolti (appartenenti alla medesima categoria edilizia) con maggiore grado di complessità, neppure nell'ipotesi in cui le opere oggetto degli stessi abbiano la medesima destinazione funzionale (come nel caso oggetto del quesito PI082329-23, laddove è stata negata la possibilità di indicare servizi aventi ad oggetto opere rientranti nella categoria E.10 per dimostrare la professionalità e adeguatezza dell'offerta relativamente a opere appartenenti alla categoria E.09, entrambe con destinazione funzionale "sanità, istruzione e ricerca").

Conclusivamente, in merito allo stato d'avanzamento delle procedure il Rup comunicava che "entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, 27/03/2023, sono state depositate, sul sistema



per gare telematiche "SATER", n° 6 offerte" e che fosse "in corso di adozione il provvedimento di aggiudicazione al Raggruppamento temporaneo di imprese tra *omissis* (capogruppo) - *omissis* -- DOTT. GEOL. *Omissis* - *omissis* - *omissis* S.R.L. - *omissis* Società Tra Professionisti - Architetto *omissis*.

In base a quanto sopra esposto ed in attuazione del relativo deliberato consiliare del 10 gennaio 2024, atteso il configurarsi della violazione della normativa, a fronte della previsione di requisiti stringenti per la comprova della professionalità nella valutazione dell'offerta tecnica, si comunica la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, con invito a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa.

Conclusivamente si evidenzia che il presente intervento dell'Autorità è finalizzato a prevenire, per il prosieguo dell'appalto, l'insorgenza di possibili profili problematici ostativi al regolare avanzamento dei lavori, affinché non si abbiano contenziosi, sospensioni dei lavori o rischi di perdita di finanziamenti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente